A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 89 del 20 aprile 2010 – d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: "il regno delle carni" di P. Bruno & C. s.n.c. . Attività: lavorazione carni fresche. Sede legale e produttiva: Avellino, via A. De Gasperi, n. 150.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- che con atto acquisito al prot. n. 0245393 del 20 marzo 2009, la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di lavorazione carni fresche, sito in Avellino, via A. De Gasperi, n. 150;
- che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica, a firma della dott.ssa Elisabetta Argenziano, iscritta all'Ordine dei Biologi al n. 3202 – con descrizione di:

ciclo produttivo;

caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001,
 n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
 - α. è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art 268, lett. "l";
 - β. risulta in esercizio (in continuità dell'autorizzazione, rilasciata con d. d. 17 febbraio 2006, n. 11):
 - χ. non presentando variazioni di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che con nota prot. n. 0269129 del 27 marzo 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 23 aprile, la quale ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 0374144 del 30 aprile 2009, pervenuta il 10 giugno 2009 ed in pari data acquisita al prot. n. 0505947;
- che, riconvocata per il 23 luglio, la Conferenza dei Servizi è andata deserta, per mancanza del quorum;
- che con nota prot. n. 0718687 del 10 agosto 2009 è stata ancora riconvocata al 1° ottobre, ultima seduta possibile in ragione dei termini del procedimento, andata anch'essa deserta;
- che si ritiene, in ogni caso, potersi emettere provvedimento autorizzativo sulla scorta della documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti;
- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0873216 del 12 ottobre 2009;
- che solo in data 1° aprile 2010 è stata acquisita a l prot. n. 0288756 copia di ricevuta del versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 137,96, conforme al preventivo;

RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di "il regno delle carni" di P. Bruno & C. s.n.c., sito in Avellino, via A. De Gasperi, n. 150;

VISTI:

- 1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8. il d. d. 17 febbraio 2006, n. 11;
- 9. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;

di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "il regno delle carni" di P. Bruno & C. s.n.c., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 20 aprile 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di lavorazione carni fresche, sito in Avellino, via A. De Gasperi, n. 150;

di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Emissioni aerodi-	p1
sperse	P I
Fase/i	Seziona-
produttiva/e	mento
	Concen-
Inquinanti	trazione
	(mg/Nm3)
Biossido di zolfo	< 0,10
C.O.V.	0,30
Ossidi d'azoto	< 0,10
Polveri	1,20

di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- α) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- β) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- χ) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
- δ) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- ε) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- φ) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I.dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi):
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo:
- γ) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- η) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- t) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

di puntualizzare che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

di notificarlo alla ditta "il regno delle carni" di P. Bruno & C. s.n.c., sede di Avellino, via A. De Gasperi, n. 150;

d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al-l'a.s.l. Avellino (già av/2), all'a.r.p.a.c.-Dipartimento provinciale di Avellino;

d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante